

Impresa familiare

Unione civile e impresa familiare: la disarmonia di una mera estensione normativa

di Luca Ghidoni (*)

Nella cornice tracciata dall'art. 230 bis c.c., la dimensione giuridica della persona unita civilmente è perfettamente sovrapponibile, in una prospettiva qualitativa, a quella degli altri partecipanti all'impresa familiare. Non di meno, tale consapevolezza non consente di affermarne, de plano, la piena parificazione alla figura del coniuge: anche in questo ambito, infatti, potrebbe emergere una differenza di sicura rilevanza. La celebrazione del matrimonio, come è noto, comporta il sorgere del legame di affinità, mentre la L. n. 76/2016 nulla dispone in merito a codesto rapporto. L'assenza di tale richiamo, peraltro, deve essere messa in relazione a quanto disposto dalla norma affidata al ventesimo comma dell'art. 1, L. n. 76/2016, la quale, prima facie, parrebbe impedire la sottoposizione, delle parti dell'unione civile, alle norme, del Codice civile, non espressamente richiamate dal Legislatore. In un'interpretazione di tal fatta, la persona unita civilmente non potrebbe, quindi, valersi del legame giuridico di affinità quale titolo partecipativo all'impresa familiare. Una simile, distonica, conclusione dipende essenzialmente dalla connotazione normativa da riconoscersi al precetto racchiuso nel ventesimo comma, poco sopra menzionato.

1. La persona unita civilmente nella dimensione dell'impresa familiare

L'art. 1 della L. 20 maggio 2016, n. 76, sigilla il comma 13 con un inciso di sicura importanza, il quale, pur nell'asetticità del mero rinvio, impianta, nella disciplina dell'unione civile, le norme affidate agli articoli raccolti fra il 167 e il 230 bis c.c.

In tal modo, la persona unita civilmente rientra in quell'accezione di "familiare", presa in considerazione dal terzo comma dell'art. 230 bis c.c., elevata a titolo per la partecipazione all'impresa familiare (1). A ben guardare, però, l'espedito tecnico, prescelto dal legislatore, non appaga pienamente.

Ancóra oggi, infatti, da un punto di vista (estetico-) formale, l'unito civilmente non è contemplato nell'elenco dei soggetti verso i quali si orientano le norme affidate all'art. 230 bis c.c., il che rimarca l'opportunità (mancata) di un intervento, integrativo, rivolto direttamente al testo dell'articolo,

tanto più ove si consideri la contestuale introduzione dell'art. 230 ter c.c., dedicato al convivente di fatto, che, a sua volta, sia partecipe dell'impresa familiare.

Ciò non di meno, le conclusioni, derivabili da codesto (indiretto) ampliamento soggettivo, sono lineari: la persona unita civilmente all'imprenditore, che, fuori da una cornice contrattuale, presti continuativamente (ossia non in modo saltuario, occasionale) la propria opera lavorativa - manuale o intellettuale (2) - nella famiglia o nell'impresa, ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia, e partecipa agli incrementi dell'azienda, agli utili da questa conseguiti e ai beni con essi acquistati, proporzionalmente alla quantità e alla qualità della prestazione svolta. A questo proposito, deve ricordarsi come il diritto al mantenimento sfugga a codesto criterio di proporzionalità, essendo corrispondente a quanto necessario per la soddisfazione dei bisogni di vita,

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

(1) In relazione all'impresa familiare, si veda M. Paladini, *L'impresa familiare*, in *Trattato di diritto di famiglia*, dir. da G. Bonilini, II,

Il regime patrimoniale della famiglia, Torino, 2016, 1737 ss., al quale si rimanda per un'analisi esaustiva dell'istituto.

(2) G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, 2016, VII ed., 184.

tenuto conto del reale attivo prodotto dall'attività di impresa (3).

Codesto soggetto, inoltre, è titolare di una posizione prelativa reale (4), esercitabile in caso di divisione ereditaria o di trasferimento *inter vivos* dell'attività imprenditoriale, e prende parte alle decisioni, da assumersi a maggioranza, relative alla destinazione degli utili e degli incrementi, alla determinazione degli indirizzi produttivi, alla cessazione dell'impresa e, più in generale, riconducibili al paradigma della straordinaria amministrazione. Tale complesso di situazioni giuridiche soggettive attive è reputato inderogabile (5).

Nel perimetro appena considerato, la posizione, patrimoniale e gestoria, riservata, dalla legge, all'unito civilmente, rispecchia, in pienezza, quella già disegnata per il coniuge; pertanto, ove il negozio giuridico, costitutivo del legame familiare, si riveli invalido (6), o sia sciolto (7), si avrà la sua automatica esclusione da tale regime gius-lavoristico protettivo, venendone meno il presupposto applicativo (8). La partecipazione all'impresa cesserà, altresì, in ipotesi di recesso, di esclusione, di sopravvenuta impossibilità della prestazione, di estinzione dell'impresa familiare (9).

All'evidenza, anche nello sfondo di riferimento assunto in questa sede, l'impresa familiare conserva, inalterati, i propri peculiari elementi caratterizzanti, ponendosi quale disciplina sussidiaria, residuale e suppletiva, orientata a regolare la collaborazione lavorativa nell'impresa (10), e destinata a trovare applicazione in assenza di un differente inquadramento del rapporto di lavoro, tanto in termini di subordinazione, quanto nel contesto di rapporti

societari o associativi (11); al di fuori di queste ipotesi, codesta diverrà imperativa, non essendo consentita la sua elusione tramite la stipulazione di contratti meno vantaggiosi per il familiare-lavoratore (12).

Allo stesso modo, la persona, unita civilmente all'imprenditore, e partecipe dell'impresa familiare, non assumerà, in quanto tale, la contitolarità dell'impresa, che rimarrà soltanto in capo al secondo (13), altresì investito, in via esclusiva, della gestione ordinaria della medesima. Per questa ragione, il rischio della persona unita civilmente sarà limitato alla propria quota di utili e di incrementi accantonati.

Si ricordi, inoltre, come, secondo una tesi accreditata (14), il regime di impresa familiare rintracci la sua fonte in un (mero) fatto giuridico, ossia nello svolgimento, effettivo, dell'attività economica, sorgendo, automaticamente, ogni qual volta più familiari, ricompresi fra quelli contemplati, in astratto, dalla norma affidata al terzo comma dell'art. 230 *bis* c.c. (ai quali si aggiunga, ora, il convivente di fatto, *ex art. 230 ter* c.c.), prestino, continuativamente, un'attività di lavoro (prevalente) in favore dell'impresa (15).

A opinione di altra corrente di pensiero, invece, pur non richiedendo particolari formalità, la nascita dell'impresa familiare implicherebbe, comunque, una fonte negoziale (16), desumibile anche da fatti concludenti.

In ogni caso, è necessario, a tal fine, che la prestazione svolta sia qualificabile, in questa luce, come funzionale all'attività organizzata; potrà, quindi, essere considerata anche l'opera compiuta nel contesto domestico (17), purché

(3) G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 185. Si leggano, altresì, G. Oppo, *Dell'impresa familiare*, in L. Carraro - G. Oppo - A. Trabucchi (a cura di), *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, I, 1, Padova, 1977, 496 e M. Paladini, *L'impresa familiare*, cit., 1762 ss.

(4) Sul tema, si legga F.D. Busnelli, *La prelazione nell'impresa familiare*, in *Riv. not.*, 1981, 810 ss.

(5) G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 185.

(6) Si veda, a tal proposito, il comma 7 dell'art. 1, L. n. 76/2016.

(7) A questo riguardo, si richiamano i commi 22, 23, 24, 25 e 26 dell'art. 1, L. n. 76/2016.

(8) M. Paladini, *L'impresa familiare*, cit., 1742. V., inoltre, G. Oppo, *Dell'impresa familiare*, cit., 490 ss. Si legga, altresì, G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 184, il quale ricorda come, secondo una diversa interpretazione, lo scioglimento del negozio familiare rappresenti soltanto giusta causa di cessazione del rapporto. Nello stesso senso, A. Bellelli, *I soggetti dell'impresa familiare*, in *Nuovo dir. agr.*, 1977, 184.

(9) Si veda M. Paladini, *L'impresa familiare*, cit., 1772 ss.

(10) M. Paladini, *L'impresa familiare*, cit., 1737.

(11) Si veda M. Paladini, *L'impresa familiare*, cit., 1748 ss.; si legga, altresì, A. Scotti, *Dalla Corte di cassazione un'occasione per tornare a riflettere sulla compatibilità tra impresa familiare e forme collettive di impresa*, in *Corr. giur.*, 2015, 1249 ss.

(12) G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 180 s.

(13) Come ricorda G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 182, "secondo la maggior parte degli interpreti, l'impresa familiare conserva il carattere di impresa individuale, e si fonda sul fatto che uno dei coniugi, etc., riservando a sé la qualità di imprenditore, con i relativi poteri, obblighi e responsabilità, "associa" alla partecipazione dell'impresa, di cui ha la titolarità, i propri familiari".

(14) G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 182. Si veda, inoltre, F. Galgano, *L'impresa familiare*, in *Tratt. di dir. civ.*, I, *Le categorie generali, le persone, la proprietà, la famiglia, le successioni, la tutela dei diritti*, Padova, 2010, II ed., 664.

(15) G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 181. In giurisprudenza, si legga Cass. 16 aprile 1992, n. 4650, in *Giur. it.*, 1993, I, 1052.

(16) Si veda la ricostruzione offerta da M. Paladini, *L'impresa familiare*, cit., 1758 ss. In questo senso, la costituzione dell'impresa familiare sarebbe subordinata alla volontarietà del comportamento concludente; a tal proposito, v. Cass. 16 luglio 1981, n. 4651, in *Giust. civ.*, 1982, I, 717. Si legga, altresì, quanto osservato da M. Dogliotti - A. Figone, *Impresa familiare: le problematiche più recenti*, in questa *Rivista*, 2011, 193 s.

(17) Come osserva M. Paladini, *L'impresa familiare*, cit., 1739, secondo l'interpretazione avallata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., SS.UU., 4 novembre 1995, n. 89, in *Nuova giur. comm.*, 1995, I, 1037) non è però sufficiente "il mero adempimento di doveri istituzionalmente connessi al matrimonio (...) ma

indirettamente collegata all'interesse e alla migliore prosecuzione dell'attività di impresa, e, dunque, integrata nel perseguimento di un programma economico unitario (18).

Le prerogative previste in seno all'art. 230 bis c.c. sono, quindi, riconosciute in tutte quelle ipotesi, nelle quali l'apporto lavorativo del partecipante determini l'accrescimento della produttività dell'impresa.

2. Intorno al legame giuridico di affinità quale presupposto partecipativo

In virtù delle considerazioni svolte poco innanzi, è possibile rilevare come, in una prospettiva qualitativa, la dimensione giuridica della persona, unita civilmente, sia perfettamente sovrapponibile a quella degli altri partecipanti all'impresa familiare, contemplati dalla norma sopra richiamata (19).

Non di meno, tale consapevolezza non consente di affermarne automaticamente la piena parificazione alla figura del coniuge. Anche in detto ambito, infatti, potrebbe affacciarsi una differenza di sicura rilevanza. La celebrazione del negozio matrimoniale, come è noto, comporta il sorgere del legame di affinità (20), descritto, nella cornice dell'art. 78 c.c., come il vincolo intercorrente tra un coniuge e i parenti dell'altro, tale per cui "nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge".

Fra i numerosi commi, che scandiscono l'art. 1 della L. n. 76/2016, non si rintraccia alcuna norma dedicata al rapporto di affinità, il che testimonia, ancora una volta, l'intenzione (incerta, talvolta solo di facciata), del legislatore, di circoscrivere la propagazione degli effetti dell'unione civile entro un perimetro tendenzialmente

bilaterale, limitandone il più possibile ogni estensione, che, valicando il confine della coppia omo-affettiva, alluda a una accezione, più ampia, di famiglia.

L'assenza di tale richiamo, peraltro, deve essere messa in relazione a quanto disposto dalla norma affidata al ventesimo comma (21) dell'art. 1, L. n. 76/2016, la quale, di primo acchito, parrebbe impedire la sottoposizione, delle parti dell'unione civile, alle norme, del Codice civile, non espressamente richiamate dal Legislatore.

Un'interpretazione di tal fatta illumina il deterioramento della condizione, della persona unita civilmente, rispetto a quella del coniuge. Occorre rilevare, invero, come, in rapporto alla disciplina dell'impresa familiare, il primo non potrebbe valersi del titolo partecipativo offerto dal legame giuridico di affinità (22).

Come è ovvio, una simile, distonica, conclusione dipende squisitamente dalla connotazione normativa da riconoscersi alla norma racchiusa nel ventesimo comma, poco sopra menzionato.

Secondo una diversa, e convincente, chiave di lettura (23), che considera il ricorso all'analogia, non già un metodo interpretativo-integrativo, bensì una irrinunciabile modalità di applicazione dei principî (24), i precetti, *ivi* racchiusi, non inibiscono l'accostamento, all'unione civile, delle regole codicistiche non esplicitamente considerate dalla L. n. 76/2016. Più semplicemente, essi limitano l'operatività di quel meccanismo, normo-genetico, contemplato dalla prima parte della disposizione evocata, scongiurando che, "in via automatica, il nostro sistema ordinamentale si arricchisca di nuove norme (di contenuto identico a quelle del Codice Civile e della legge sull'adozione), *prima facie*,

è necessario un apporto tale, da poter rendere riscontrabile in esso un rapporto di lavoro per l'impresa, che deve avvantaggiare il coniuge imprenditore e l'intero nucleo familiare, senza limitarsi ad una generica collaborazione domestica".

(18) G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 184.

(19) Più limitata, infatti, si rivela la posizione di tutela disegnata riguardo al convivente di fatto, alla luce delle norme di riferimento, che si rinvencono nell'art. 230 *terc.*c. In merito all'ampio dibattito circa la possibile partecipazione, del convivente di fatto, all'impresa familiare, prima dell'introduzione della L. n. 76/2016, si vedano, in giurisprudenza, in senso negativo, Pret. Forlì 13 maggio 1975, in *Dir. lav.*, 1976, II, 5; Cass. 18 ottobre 1976, n. 3585, in *Nuovo dir. agr.*, 1977, 345; Cass. 24 marzo 1977, n. 1161, in *Giust. civ.*, 1977, I, 1190; Trib. Roma 10 luglio 1980, in *Dir. fam.*, 1980, II, 611; Cass. 2 maggio 1994, n. 4204, in *Giur. it.*, 1995, I, c. 844; Cass. 29 novembre 2004, n. 22405, in *Fam. pers. succ.*, 2006, 995. Aperture sono invece rintracciabili in Cass. 16 giugno 1978, n. 3012, in *Foro it.*, 1978, I, c. 2137; Cass. 17 luglio 1979, n. 4221, in *Dir. fam.*, 1979, 77; Trib. Ivrea 30 settembre 1981, in *Vita not.*, 1982, 802; Cass. 15 marzo 2006, n. 5632, in *Giust. civ.*, 2007, I, 1728.

(20) Sul concetto giuridico di affinità, si legga M. Lupo, *L'affinità e i suoi effetti*, in *Trattato di diritto di famiglia*, dir. da G. Bonilini, I, *Famiglia e matrimonio*, Torino, 2016, 93 ss. Per una concisa analisi

in chiave storica, si veda, altresì G. Galeno, voce *Parentela e affinità (diritto romano e vigente)*, in *Noviss. Dig. it.*, XII, s.d., ma 1965, 390 ss.

(21) Il quale così stabilisce: "Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole 'coniuge', 'coniugi' o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti".

(22) La mancata considerazione del legame di affinità, ritenuta "discutibile in punto di ragionevolezza", è ricordata anche da G. Ferrando, *La disciplina dell'atto. Gli effetti: diritti e doveri*, in questa *Rivista*, 2016, 891 s.

(23) Proposta da V. Barba, *Unione civile e adozione*, in questa *Rivista*, 2017, 381 ss.

(24) V. Barba, *Unione civile e adozione*, cit., 386.

applicabili alle persone che hanno contratto un'unione civile" (25).

Nella traiettoria appena tracciata, dunque, la valutazione, di opportunità sistematica, circa il riconoscimento del vincolo di affinità in conseguenza del negozio, giuridico-familiare, di unione civile, non è svolta, *a priori*, dal legislatore, ma rimane affidata all'interprete.

Fondandosi su tale presupposto, è possibile proporre conclusioni assai diverse da quelle abbozzate in un primo momento.

Come è noto, la disciplina, posta a governo dell'unione civile, fatte salve marginali differenze (dettate più dall'esigenza, aprioristica, di segnare una linea di demarcazione, che non da concrete necessità sistematico-distintive), offre, alle coppie formate da persone del medesimo sesso, un negozio giuridico ricalcato su quello matrimoniale. Ciò emerge, con maggior vigore, ove l'attenzione sia focalizzata, non tanto sui tratti, più tecnici, relativi alla sua costituzione e al suo scioglimento, quanto sugli aspetti qualitativo-sostanziali, che connotano i lineamenti del relativo *status*, all'evidenza segnato dalle medesime prerogative soggettive, personali e, ancor più, patrimoniali, riconosciute ai coniugi.

Se, dunque, la *ratio*, che conduce all'esclusione del legame di affinità, pare labile, ragioni ben più significative militano nella direzione del suo riconoscimento, e, in questo senso, proprio la disciplina dell'impresa familiare ne diventa alfiere.

L'esame complessivo delle disposizioni serbate dai primi trentacinque commi dell'art. 1, L. n. 76/2016, invero, rende le linee generali del nuovo intervento normativo come sicuramente proteso a garantire, anche nella vigenza del rapporto di unione civile, lo stesso schema, patrimoniale-solidaristico, proprio del contesto coniugale, a fronte di un assetto personale-obbligatorio ad esso in gran parte assimilabile. Al contempo, la premessa ideologica, a sostegno del modello giuridico racchiuso nel perimetro dell'art. 230 *bis* c.c., attecchisce nel rischio di sfruttamento (26), della prestazione lavorativa, favorito dal rapporto di prossimità, in senso lato familiare, di un soggetto rispetto ad un altro.

Se tale rischio potenziale è individuato *a priori*, dal legislatore, anche nel contesto di una relazione di affinità di primo o di secondo grado, è chiaro come il medesimo rapporto astratto di 'vicinanza familiare' sia rintracciabile tanto in relazione al matrimonio quanto nell'orbita dell'unione civile, il che renderebbe irrazionale, e sistematicamente incoerente, la mancata applicazione, nel secondo caso, della disciplina protettiva offerta dal regime di impresa familiare. Affermare il contrario, infatti, significherebbe ricondurre, a premesse fattuali del tutto analoghe, sul piano della rilevanza giuridica, èsiti immotivatamente antitetici.

Occorre rammentare, peraltro, come la ragionevolezza del riconoscimento del legame di affinità, nel contesto dell'unione civile, possa essere desunta da un'ulteriore osservazione, radicata nel mero accostamento delle norme scolpite nel diciannovesimo e nel sessantacinquesimo comma dell'art. 1, L. n. 76/2016. A ben vedere, sia la convivenza di fatto registrata, sia l'unione civile, possono tradursi in fonte di un'obbligazione alimentare; ciò non di meno, nella prima ipotesi, essa assume una dimensione puntiforme, intrecciando, potenzialmente, soltanto i componenti la convivenza di fatto (analogamente a quanto si registra fra il donatario e il donante, e nei limiti di quanto da questi ricevuto); codesti, peraltro, sono posti in posizione assai remota nella scala ordinatoria degli obbligati eventuali, custodita dall'art. 433 c. c., precedendo, soltanto, i fratelli e le sorelle (27).

La norma del diciannovesimo comma, al contrario, estende, *de plano*, alle parti dell'unione civile, l'intero Titolo XIII del Libro primo del Codice civile, dedicato agli alimenti, in tal modo includendole, a pieno titolo, nel più ampio sistema civilistico di protezione economico-assistenziale, profondamente incavato nel principio di solidarietà familiare (28), il quale orienta, attorno a ogni individuo, il potenziale intervento di persone specifiche, legate, prioritariamente, da un fascio unitario di relazioni qualificate, che si dirama, in modo uniforme, nel rapporto di coniugio, nell'unione civile, nella parentela e nell'affinità; estensione piena, che, all'evidenza, mal si concilierebbe con una limitazione del legame di affinità al solo contesto coniugale.

(25) V. Barba, *Unione civile e adozione*, cit., 385.

(26) Si veda G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 179, il quale rimarca come l'introduzione della disciplina, custodita dall'art. 230-*bis* c.c., consenta di superare "l'originaria presunzione di gratuità, che caratterizzava il lavoro familiare; il quale, in quanto ritenuto fondato sull'affetto vissuto dai famigliari, rimaneva privo, non di rado, di corrispettivo". Nello stesso senso, v. M. Paladini, *L'impresa familiare*, cit., 1738. Si legga, altresì, F. Galgano, *L'impresa familiare*, cit., 663.

(27) Si veda, al riguardo, F. Romeo, *Dal diritto vivente al diritto vigente: la nuova disciplina delle convivenze. Prime riflessioni a margine della L. 20 maggio 2016, n. 76*, in *Nuove leggi civ.*, 2016, 690.

(28) Come rileva G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 431, "sullo sfondo, dunque, è presente, ancora una volta, lo *status* familiare, inteso in senso ampio".